

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FABIO MUSSI

**La seduta comincia alle 9,35.**

GIANFRANCO ROTONDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

### Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Amoruso, Angioni, Baccini, Enzo Bianco, Bonito, Burani Procaccini, Cammarata, Detomas, Frigato, Mereu, Minniti, Nan, Nicotra, Ottone, Palma, Ricciotti, Rizzo, Selva, Strano, Stucchi e Trantino sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cento, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Seguito della discussione della proposta di legge: Boato: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (185) e delle abbinata proposte di legge: Cola e Lisi; Gironda Veraldi ed altri; La Russa; Siniscalchi ed altri; Fanfani (1235-1996-2261-2715-2836) (ore 9,36).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta

di legge d'iniziativa del deputato: Boato: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione; e delle abbinata proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Cola e Lisi; Gironda Veraldi ed altri; La Russa; Siniscalchi ed altri; Fanfani.

Ricordo che nella seduta del 10 marzo scorso si è svolta la discussione sulle linee generali.

### (Esame degli articoli - A.C. 185)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo delle Commissioni, e delle proposte emendative presentate.

Avverto che, prima della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti dell'onorevole Palma all'articolo 5, ad eccezione dell'emendamento 5.10.

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A - A.C. 185 sezione 1*).

Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare.

A tal fine, i gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e di Rifondazione comunista sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.

### (Esame dell'articolo 1 - A.C. 185)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 185 sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la I Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

MARCO BOATO, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, anche a nome della collega Mazzoni, vorrei rivolgere al collega Palma l'invito a ritirare il suo emendamento 1.1 (che è un emendamento soppressivo, quindi, in ogni caso, si voterà il mantenimento dell'articolo 1). Nell'ipotesi in cui non fosse ritirato, il parere delle Commissioni è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

**Preavviso di votazioni elettroniche**  
(ore 9,40).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 10,05.**

**Si riprende la discussione.**

**(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 185)**

PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli presentatori se accedano all'invito a ritirare l'emendamento Palma 1.1.

GIAN FRANCO ANEDDA. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, il relatore ha formulato un invito al ritiro dell'emendamento soppressivo Palma 1.1. Noi abbiamo presentato l'identico emendamento soppressivo Bielli 1.2 che, tuttavia, non abbiamo segnalato.

Colgo l'occasione, in pochissimi minuti, per dare conto dell'atteggiamento politico del mio gruppo rispetto al provvedimento in esame. I colleghi troveranno nello stampato numerose proposte emendative a firma di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra. La mole di queste proposte emendative autorizzerebbe a pensare ad una tattica di carattere ostruzionistico da parte nostra. Non è così. Infatti, questo testo, in sé, non merita e non domanda un atteggiamento di carattere ostruzionistico. In questo testo si riversa parte significativa del lavoro che abbiamo svolto, anche con il contributo della mia parte politica, nella scorsa legislatura.

Naturalmente, sono necessari, a nostro avviso — ne discuteremo in sede di esame delle singole proposte emendative —, ulteriori miglioramenti e cambiamenti del testo in esame. Tuttavia, non assumeremo un atteggiamento ostruzionistico. Il numero delle proposte emendative che trovate nel fascicolo a firma di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra è giustificato da una misura di carattere cautelativo che abbiamo inteso assumere rispetto a notizie di stampa o a dichiarazioni di singoli parlamentari della maggioranza che facevano pensare al rischio dell'introduzione, in questo provvedimento, di misure di sostanziale improcedibilità verso membri del Governo e parlamentari. Queste misure non ci sono, per fortuna, per la credibilità della nostra istituzione. Quindi, ritireremo la grande maggioranza delle proposte emendative che abbiamo presentato. Ciò non significa

— ed i colleghi lo constateranno nel corso dell'esame del provvedimento — che tutto vada bene. Richiamo velocemente, a tale proposito, due esempi. Sull'articolo 5, riguardante il tema delicato delle intercettazioni telefoniche, manterremo pressoché tutte le nostre proposte emendative. L'articolo 68 della Costituzione parla chiaro quando dispone che è necessaria l'autorizzazione per sottoporre i membri delle Parlamento ad intercettazioni in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. Secondo noi, dunque, questa nostra norma costituzionale non copre le intercettazioni indirette o casuali e le conversazioni tra terzi nelle quali si menziona il nome di un parlamentare, né domanda una disciplina su utilizzabilità dei tabulati. Inoltre, ritireremo quasi tutte le proposte emendative all'articolo 2 che ripropongono testualmente parti delle sentenze della Corte costituzionale. Quello disciplinato dall'articolo 2 è un tema di grande delicatezza; esso rappresenta il rovello maggiore sul quale si dibattono i membri della Giunta per le autorizzazioni. Si tratta di un tema sul quale la Camera continua a soccombere nell'ambito dei conflitti di attribuzione.

Si sappia, comunque, con riferimento al lavoro della Giunta e al lavoro parlamentare, che ci sono due questioni politiche importanti. In primo luogo, vi è stato, nel corso degli ultimi anni, un abuso che ha trasformato la sacrosanta libertà di pensiero del parlamentare nelle sue funzioni in privilegio, impunemente esibito. In secondo luogo, nel momento in cui tutti sappiamo che il rapporto tra i cittadini e il Parlamento è in continua sofferenza e sebbene l'articolo 68 della Costituzione rappresenti una chiara deroga al principio di uguaglianza, alcuni parlamentari hanno insultato impunemente chiunque, soprattutto soggetti obiettivamente più deboli perché non protetti da alcuna forma di immunità.

Si ripropone il tema tipico del sistema maggioritario, vale a dire che argomenti, come quelli sui quali si cimenta la Giunta delle elezioni o la Giunta per le autoriz-

zazioni, andrebbero affidati ad istituti con forte carattere di terzietà, sottratti alle logiche delle maggioranze politiche.

Signor Presidente, onorevoli relatori, queste sono le ragioni per le quali noi non abbiamo segnalato l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 e per le quali ritireremo anche la gran parte degli emendamenti presentati, a firma dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo, all'articolo 2 del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Saluto le due classi dell'istituto tecnico industriale « Michelangelo Buonarroti » di Trento che assistono ai nostri lavori (*Applausi*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

**GIULIANO PISAPIA.** Signor Presidente, a nome del gruppo parlamentare di Rifondazione comunista desidero sottolineare il confronto costruttivo che si è svolto nelle Commissioni riunite, Affari costituzionali e Giustizia, nonché l'attenzione che gli onorevoli relatori hanno posto sulle osservazioni provenienti dai componenti delle Commissioni.

Quello al nostro esame è un provvedimento delicato ed importante, che cerca di conciliare il diritto di tutti i cittadini ad una giustizia eguale rispetto a quella dei parlamentari e, nel contempo, di far rispettare anche la prerogativa del parlamentare la quale però non deve mai diventare uno strumento di impunità né tanto meno uno strumento di privilegio. In questo senso, avevamo presentato molti emendamenti assolutamente non ostruzionistici proprio perché ritenevamo che il testo inizialmente proposto dai relatori potesse essere migliorato; ciò difatti è avvenuto proprio grazie all'attenzione e alla sensibilità mostrata dai relatori e da tutti i componenti delle Commissioni. Pertanto, noi ci soffermeremo soltanto su alcuni emendamenti che concernono i punti particolarmente controversi, alcuni dei quali, al di là della loro condivisione o meno, vanno al di fuori del principio costituzionale, ed altri su cui sicuramente non ci troviamo d'accordo. Noi ci soffer-

meremo su questi punti con la volontà però di giungere a disporre di un testo che possa avere, da parte di tutti, il massimo di condivisione.

Infine, ribadisco che anche il gruppo di Rifondazione comunista, con riferimento all'articolo 1, non ha proceduto a segnalare il mio emendamento soppressivo 1.3 identico agli emendamenti Palma 1.1 e Bielli 1.2, precedentemente presentato.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI MANTINI.** Signor Presidente, i parlamentari del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo sono consapevoli che il provvedimento in esame rappresenti la prima normativa di attuazione del principio costituzionale che regola le garanzie proprie della funzione di parlamentare. Conseguentemente, la nostra condotta sarà ispirata a quella sensibilità che, ad una legge che sicuramente avrà un grande rilievo anche di carattere storico, necessita.

Devo anche dire che il provvedimento in esame, così come è stato sottoposto all'Assemblea, ha il merito di confermare nella sostanza l'impianto della riforma costituzionale del 1993 con la quale si è abolito l'istituto dell'immunità parlamentare, riconducendo sostanzialmente le garanzie intorno al tema della insindacabilità per le opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare e ai casi, limitati, di privazione della libertà personale ed alle perquisizioni ed intercettazioni telefoniche.

Il provvedimento in esame è frutto di un confronto approfondito, tuttavia presenta alcuni punti criticabili; in particolare ne sottolineo tre. Il primo è quello relativo all'area di estensione della insindacabilità. Avremo modo di parlarne nel corso dell'esame di merito, ma qui vi è il leggero segnale di un ampliamento della sfera degli atti riconducibili all'insindacabilità, in contrasto in qualche misura con l'orientamento della Corte costituzionale e anche della Corte di giustizia europea. Ma gli

altri due punti sono forse ancora più gravi (sottolineo, come detto, solo le criticità, avendo noi, nella sostanza, un orientamento positivo nei confronti del provvedimento in esame).

Il secondo punto di criticità è costituito dalla possibilità di una sospensione *sine die* dei processi ove la Camera non deliberi nel termine ordinatorio che è previsto. Avremmo l'esigenza di una disciplina più precisa su questo punto, non potendo ritenere che, ove la Camera di appartenenza non si pronunciasse in merito alle richieste, il procedimento rimanesse sospeso *sine die*.

Il terzo punto, assai delicato — e anche di ciò parleremo — è quello relativo al tema delle cosiddette intercettazioni indirette, anche se dobbiamo dare atto che c'è stato un miglioramento — almeno in una ipotesi estrema, quella della menzione casuale del parlamentare — nell'ultimo esame del testo. Tuttavia, la disciplina sul punto rimane fortemente preoccupante. Noi esprimiamo una posizione assai critica che svilupperemo nel corso dell'esame di merito.

Devo dire, in conclusione, che tutti i colleghi dovranno oggi prestare grande attenzione ad un voto che riguarda le prerogative del Parlamento. Il nostro sistema è avviato verso un assetto sufficientemente peculiare ed originale rispetto alle tradizioni di origine anglosassone che, come noto, limitano solo ai reati ministeriali le garanzie per l'esercizio delle funzioni ministeriali e non dunque ai reati commessi al di fuori dell'esercizio di esse (invece, la tradizione di matrice francese, postrivoluzionaria, tende ad allargare l'area delle prerogative nelle ipotesi di un uso ed un abuso del potere giudiziario contro il potere politico). L'Italia si pone nell'alveo della tradizione continentale, ma con una sua peculiarità che oggi credo confermeremo, sebbene non possa nascondere la preoccupazione già espressa almeno su due punti significativi già richiamati. Secondo queste valutazioni, dunque, il gruppo della Margherita orienterà la propria condotta e il voto durante l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	345
<i>Votanti</i> .....	343
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	172
<i>Hanno votato sì</i> .....	336
<i>Hanno votato no</i> ..	7).

Prendo atto che l'onorevole Mongiello non è riuscito a votare.

#### ***(Esame dell'articolo 2 – A.C. 185)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 185 sezione 3)*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, anche su questo articolo il gruppo dei democratici di sinistra proporrà il ritiro di alcuni degli emendamenti più significativi. Colleghi, l'articolo 2 è una delle norme fondamentali di questo provvedimento, perché si collega direttamente alla prima parte dell'articolo 68 della Costituzione.

Questa è la norma attraverso la quale si cerca, nei limiti del possibile, di definire il concetto di insindacabilità, vale a dire fino a che punto e quale sia il limite che non deve essere superato dal parlamentare nell'esercizio del suo legittimo diritto di critica, nell'esercizio della legittima polemica, ed anche nell'esercizio dello scontro forte di carattere politico e di carattere polemico.

Si tratta, come voi comprendete, di una norma di grande utilità, alla quale, tuttavia, non si può richiedere una definizione di tutte le fattispecie; è una norma – e per

questo motivo ritiriamo alcune proposte emendative fondamentali – che si deve collegare ai principi generali dell'ordinamento, e si tratta, infine, di una norma che deve essere vissuta dai parlamentari in forma non di arroccamento e di prerogativa assoluta – e nemmeno di privilegio –, ma di tutela forte della libertà dell'istituto parlamentare.

Troppe volte, soprattutto nell'esercizio dell'attività della Giunta per le autorizzazioni a procedere, abbiamo dovuto constatare situazioni di conflitto, che sono esplose in forti decisioni di contrasto della Corte costituzionale nei confronti delle decisioni assembleari; troppe volte, negli ultimi tempi, abbiamo dovuto registrare anche decisioni della Corte europea che hanno condannato lo Stato italiano, perché non sono stati tutelati i diritti dei terzi, dei calunniati e dei diffamati, i quali possono certamente trovarsi al centro di uno scontro anche politico-parlamentare, ma hanno comunque diritto ad una tutela.

Sotto questo profilo, ritenevamo insufficiente la formula che limita la riconducibilità all'esercizio della funzione parlamentare dell'insindacabilità come prerogativa legittima. Noi ritenevamo, e riteniamo ancora, che la genericità di tale formula viene poi, di fatto, superata, come è accaduto soprattutto nella scorsa legislatura, come constatiamo nell'esercizio dell'attività della Giunta, e come si rileva dai numerosi conflitti nei quali la Camera è soccombente innanzi alla Corte costituzionale. In tal caso, si va oltre, e si travolge soprattutto il diritto dell'estraneo alla lotta politica, vale a dire il terzo, il quale viene raggiunto con il pretesto di una polemica politica, ma con una sostanziale forma di prevaricazione e di scempenso nei confronti della parità dei diritti, poiché egli non ha diritto ad una risposta.

Noi, tuttavia, abbiamo tentato – come potrete vedere dalle proposte emendative che verranno ritirate – di fissare criteri precisi per le fattispecie; debbo comunque esprimere apprezzamento anche per alcune proposte emendative presentate dallo stesso onorevole Gironda Veraldi, il quale ha tentato di introdurre tale concetto (al

riguardo, ne sono state presentate altre da Rifondazione comunista, che credo verranno ritirate): in effetti, la calunnia, la diffamazione e l'ingiuria debbono o non debbono essere, in qualche modo, punibili?

Noi ci siamo resi conto, tuttavia, che è difficile procedere alla definizione di categorie, e dobbiamo ribadire il principio fondamentale di questo testo — un testo semplicemente applicativo —, che si collega alla norma prevista dall'articolo 68 della Costituzione, e nel quale si definisce tutto nella riconducibilità all'esercizio della funzione parlamentare. Si tratta già di un passo avanti, poiché nel provvedimento al nostro esame si afferma che non basta semplicemente essere un parlamentare per dire in un comizio tutto ciò che si vuole, per affermare, nel corso di una trasmissione televisiva, tutto che ciò che si vuole e per rilanciare, in un'intervista giornalistica, accuse a dritta e a manca! Occorre che queste affermazioni, questi aggettivi e queste espressioni siano riconducibili all'esercizio della funzione, inteso non soggettivamente, e nemmeno automaticamente, ma come esercizio dell'altissima funzione di rappresentanza democratica e di politica sul piano dialettico.

Siamo parzialmente soddisfatti dall'adozione della proposizione: «... riconducibile alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento». Non ci convince, invece, la genericità del riferimento ad «ogni altra attività»: a tal proposito avremmo voluto una maggiore precisione, ma abbiamo preferito valorizzare — questo è il punto che intendo evidenziare — un importante lavoro svolto dalla Giunta per le autorizzazioni, un lavoro di cui hanno piena conoscenza le commissioni Affari costituzionali e Giustizia. Mi riferisco al fatto che la Giunta, per la prima volta, ha proposto all'Ufficio di Presidenza della Camera la redazione di un regolamento; in tale regolamento — che è articolato e che integra in un certo senso la presente legge di attuazione (ad esso hanno lavorato i componenti della Giunta coordinati dal collega Cola) — si fa espresso riferimento ad una autodisci-

plina: se vogliamo cioè tutelare in qualche modo i terzi quando veramente si travalica la funzione, quando si va oltre il limite, la Camera, così come fa il Presidente dell'Assemblea quando ammonisce o attua forme di intervento disciplinare, potrebbe operare una forma di autotutela e di disciplina interna. Essa non può infatti dare al terzo, in spregio del principio che vuole la legge uguale per tutti, la sensazione che il reato sia cancellato da un atto di imperio che ricorda solamente una forma autoritaria inammissibile in un regime costituzionale. La Camera potrebbe quindi censurare tutti questi comportamenti: questo prevede il regolamento e questo chiederà un nostro ordine del giorno che sostituirà gli emendamenti più significativi da noi presentati all'articolo 2; lo presentiamo proprio perché, prendendo atto della difficoltà insite nel definire le fattispecie, vogliamo però raccomandare alla Camera di compiere un atto di responsabilità per cui non rimanga senza voce il diritto del terzo che è stato offeso. Sotto questo profilo abbiamo accettato l'invito a riflettere sui forti emendamenti da noi presentati: la contropartita per questo ritiro è rappresentata dal forte impegno che chiediamo a tutti i gruppi perché questo principio venga portato avanti, così come è stato fatto dai gruppi delle Commissioni dinanzi alla Giunta per le autorizzazioni.

La Giunta si è trovata dinanzi a grandi difficoltà, difficoltà rappresentate dal fatto che il voto è espressione solamente della maggioranza, è espressione solamente di scelte politiche, mentre essa è un organo che viene definito, non a caso, di garanzia, in quanto deve in un certo senso rappresentare il significato vero della garanzia medesima. Se noi integriamo l'attuale formulazione dell'articolo 2 con la maggiore specificazione rappresentata dal riferimento all'autodisciplina ed al regolamento interno (che chiediamo alla Presidenza della Camera) avremo compiuto un passo in avanti, anche presso l'opinione pubblica, per far sì che questo provvedimento non venga interpretato come un atto di imperio, come un atto di sopraffazione,

come una sorta di arroccamento su un privilegio antistorico. È per questi motivi che ritireremo buona parte degli emendamenti presentati all'articolo 2 (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI MANTINI.** Signor Presidente, l'articolo 2 definisce, attraverso una forma di tipizzazione dei comportamenti, le principali funzioni parlamentari alle quali si applica la garanzia dell'insindacabilità. Era una scelta in qualche modo obbligata nel momento in cui ci siamo posti il problema di varare una legge di attuazione che desse in qualche modo corpo ed espressione anche alla vasta giurisprudenza costituzionale esistente sul tema. Credo che la situazione adottata sia sufficientemente condivisibile.

Naturalmente, si può disquisire su questo e quello, ma nell'articolo 2 — mi rivolgo ai colleghi che hanno seguito i lavori con minore assiduità — vengono indicati tutti i momenti tipici della funzione parlamentare cui si applica la garanzia dell'insindacabilità. Mi riferisco non solo alla presentazione di disegni o proposte di legge, di emendamenti, di ordini del giorno, di mozioni e risoluzioni e di atti di sindacato ispettivo, ma anche ad ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia riconducibile (come dice il testo attuale) alla funzione di parlamentare espletata anche fuori dal Parlamento. Credo che, attraverso un emendamento che verrà esaminato in seguito, ci accingeremo ad operare una precisazione per attribuire al termine « riconducibile » una maggiore pregnanza attraverso l'uso di una diversa formula.

Pertanto, questo testo ci fa fare un passo avanti rispetto ad un abuso che finora si era verificato, intendendo l'insindacabilità come una sorta di privilegio del parlamentare e non della funzione parlamentare. Si tratta di un privilegio di cui in effetti si è abusato, in alcuni casi in modo anche eclatante (citerò solo quello più

noto: il cosiddetto caso Sgarbi), attraverso l'uso della prerogativa dell'insindacabilità anche in attività giornalistiche o professionali che ben poco avevano a che vedere con la funzione di parlamentare.

Sotto questo aspetto, rispetto al resto dei paesi e degli ordinamenti comparabili, ci siamo distinti in senso negativo, attirandoci anche le giuste critiche dei cittadini e dell'opinione pubblica che non intendono certo la prerogativa della libertà delle espressioni nell'esercizio della funzione parlamentare come una sorta di diritto di insulto o un privilegio del parlamentare come persona.

Con questa normativa, dunque, si compie un passo in avanti nella direzione indicata dalla norma costituzionale e, dunque, il nostro atteggiamento è nel complesso favorevole.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore per la I Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

**MARCO BOATO, Relatore per la I Commissione.** Signor Presidente, preliminarmente, credo anche a nome della collega Mazzoni, vorrei ringraziare i colleghi Leoni, Mantini e Pisapia e l'onorevole Anedda per aver accolto il precedente invito al ritiro e per aver sottolineato lo spirito con cui stiamo lavorando.

Anche nel caso dell'articolo 2, i relatori rivolgono ai presentatori un invito al ritiro delle proposte emendative, ad eccezione ovviamente di quelle su cui vi sarà un parere favorevole.

Pertanto, le Commissioni invitano a ritirare tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2, altrimenti il parere è contrario, ad eccezione degli emendamenti 2.98 delle Commissioni, introdotto a seguito di un dibattito e delle osservazioni del collega Palma, e Pisapia 2.84 che raccoglie anche un'osservazione svolta in sede referente del collega Anedda, richiamata poco fa anche dal collega Mantini. Con questo emendamento, in sostanza, si propone di sostituire la parola « riconducibile » con la parola « connessa ».

Le Commissioni esprimono parere favorevole sugli emendamenti Palma 2.64 e Bielli 2.39. Peraltro, il collega Fanfani ci ha annunciato (credo che gli uffici già ne abbiano preso nota) il ritiro dei suoi emendamenti 2.77 e 2.79.

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 2.99 delle Commissioni che ha accolto un'osservazione critica del collega Pecorella.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore per la I Commissione.

CARLO LEONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, anche a nome degli altri presentatori, per le motivazioni esposte precedentemente dal collega Siniscalchi, accolgo l'invito al ritiro formulato dal relatore per i seguenti emendamenti: Bielli 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4; Bonito 2.69; Carboni 2.71; Bielli 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.11, 2.13, 2.14, e 2.15; Carboni 2.16 e Bielli 2.18, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.72, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.37, 2.38, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.47, 2.67, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.56, 2.57, 2.58 e 2.59.

PRESIDENTE. Sta bene.

GIAN FRANCO ANEDDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, anche a nome degli altri presentatori, accolgo l'invito formulato dal relatore e ritiro gli emendamenti Palma 2.61, 2.65 e 2.68, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento Palma 2.61 sono conseguentemente preclusi i subemendamenti Gironda Veraldi 0.2.61.1 e 0.2.61.2.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bielli 2.5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i> .....	383
<i>Maggioranza</i> .....	192
<i>Hanno votato sì</i> .....	165
<i>Hanno votato no</i> ..	218).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bielli 2.6, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	397
<i>Votanti</i> .....	388
<i>Astenuti</i> .....	9
<i>Maggioranza</i> .....	195
<i>Hanno votato sì</i> .....	160
<i>Hanno votato no</i> ..	228).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gironda Veraldi 2.70. Mi sembra che l'onorevole Gironda Veraldi non sia presente...

DANIELE FRANZ. Signor Presidente, a nome del gruppo di Alleanza nazionale faccio mio l'emendamento e le segnalo che non accedo all'invito a ritirarlo formulato dal relatore e dal Governo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Condivido perfettamente il contenuto dell'intervento dell'onorevole Siniscalchi, soprattutto in relazione a quella proposta (che deriva dal regolamento) che abbiamo inviato al Presidente della Camera. Quella proposta è estremamente significativa, perché a mio modo di vedere essa è la conseguenza di una giurisprudenza della Giunta per le autorizzazioni, che di fatto ha ampliato — e non poteva assolutamente che essere così — la tutela del parlamentare in relazione ai reati di opinione, al di là della stretta sede parlamentare (quindi anche *extra moenia*) ed anche al di là del riferimento ad un'attività parlamentare in senso stretto, come lo svolgimento di interrogazioni, interpellanze o dei vari interventi in aula.

La proposta emendativa dell'onorevole Gironda Veraldi, fatta propria dall'onorevole Franz, è estremamente significativa perché essendo passati più di cinquant'anni da quando è stata approvata la Costituzione e dato che, nel frattempo, i mezzi di informazione hanno reso l'attività parlamentare alla portata di tutti, il parlamentare ha oggi delle difficoltà — oneri ed onori — a mio avviso di gran lunga diversi rispetto alle connotazioni precedenti. Pertanto, dire che vi è una sorta di tutela « fino a prova contraria » a mio parere significa rispettare una realtà diversa, qual è quella attuale. Per questo ritengo che l'emendamento Gironda Veraldi 2.70 vada accolto; ciò anche con riferimento alle sentenze della Corte costituzionale, che sono ispirate ad una logica diversa, cioè ad una logica legata al momento nel quale è stata approvata la Costituzione. Si tratta di sentenze rigorose — peraltro vi è stata anche qualche sentenza che ha mostrato delle aperture verso l'esterno —, ma l'interpretazione della Corte costituzionale a mio avviso non rispecchia la realtà attuale.

Pertanto questo emendamento, a mio modo di vedere, va preso nella giusta considerazione, anche perché esso fornisce un segnale relativamente alla necessità di una « prova contraria » rispetto a quanto posto in essere da un parlamentare e cioè

se nel caso di specie il parlamentare abbia agito al di fuori dell'attività parlamentare, *latu sensu* considerata, oppure abbia agito nell'ambito dell'attività parlamentare stessa. D'altra parte, vi è un emendamento della Commissione che è estremamente significativo perché aggiunge la parola « politica » alla denuncia di cui al comma 1 dell'articolo 2. Quindi secondo me ciò è importantissimo perché significa ampliare la copertura.

Dico tutto questo perché si è accennato prima al caso Sgarbi — mi sembra da parte dell'onorevole Mantini —, ma per Sgarbi si sono verificate due condizioni: una, che secondo il mio modo di vedere non annulla l'altra, è che Sgarbi a suo tempo quando parlava nella famosa trasmissione *Sgarbi quotidiani* lo faceva anche a seguito di un contratto con Mediaset.

Tuttavia, quando Sgarbi parlava di argomenti di carattere politico per lo più limitati alla critica con riferimento all'attività di alcuni magistrati — ricordate l'epoca di Tangentopoli —, lo faceva riguardo ad una attività parlamentare che aveva interessato un po' tutti, opposizione e maggioranza, criticando l'operato di una certa magistratura — e ancora oggi la polemica è in atto — che, a suo avviso, faceva un uso politico della giustizia.

Allora, parlare di questi argomenti, ancorché in una trasmissione nella quale Sgarbi esercita il ruolo di giornalista, non significa operare nell'ambito dell'esercizio della funzione parlamentare? Il problema non può non porsi e la risposta che si fornisce con tanta sicumera in senso negativo è una risposta che non ritengo assolutamente convincente.

Ecco perché credo che l'emendamento Gironda Veraldi 2.70 possa essere preso nella dovuta considerazione, in quanto si dà per scontato che il parlamentare agisca come tale, salvo il caso in cui vi sia la prova contraria che il parlamentare agisca esclusivamente per motivi personali.

Dunque, ritengo sussistano tutti i presupposti per esprimere un voto favorevole sul presente emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, questo emendamento, sul quale è utile svolgere una riflessione comune e di cui comprendo il senso e la *ratio*, riprende in parte il subemendamento Gironda Veraldi 0.2.61.2 che, tuttavia, non è stato posto in votazione.

L'emendamento in esame è costituito da due parti che non sono assolutamente collegate tra loro. La prima parte prevede che siano sottratte al sindacato dell'autorità giudiziaria le dichiarazioni e le opinioni di carattere politico ovunque rese dai membri del Parlamento nell'esercizio della loro funzione, che è tale fino a prova contraria. Onorevole Cola, ritengo che qui il punto sia esattamente il contrario di quanto lei ha affermato. Infatti, in questo caso, la prova contraria, purtroppo — perché ne comprendo la *ratio* e il significato —, è una prova diabolica, impossibile, che deriva dall'elemento psicologico di chi formula una certa fase, di chi rende determinate affermazioni nonché dal luogo e dal momento in cui tali affermazioni vengono fatte.

Al contrario, condivido pienamente la seconda parte dell'emendamento Gironda Veraldi 2.70, vale a dire quella nella quale si prevede che non costituiscono esercizio della funzione le espressioni che, per i modi ed i termini usati, siano di per sé lesive dell'altrui reputazione, salvo che le stesse siano rigorosamente pertinenti ed utili in relazione al tema oggetto dell'intervento. In questo caso vi è un problema di tutela di tutti i cittadini, di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e, soprattutto, vi è una problematica molto rilevante, cioè che è giusto non ammettere che all'esterno sia insindacabile ciò che non è permesso all'interno dell'aula. Infatti, il regolamento della Camera dei deputati prevede espressamente la cancellazione, anche dal resoconto stenografico, di tutte quelle parole, di quelle affermazioni lesive

dell'altrui reputazione e di chi, peraltro, non essendo in quest'aula non può difendersi in alcun modo.

Quindi, da un lato preannuncio che il gruppo di Rifondazione comunista si asterrà su questo emendamento e, dall'altro, chiedo al Presidente se sia possibile porre in votazione la presente proposta emendativa per parti separate. Ciò in quanto si tratta di due punti che non hanno attinenza tra loro, tanto è vero che la seconda parte di tale emendamento era già contenuta nel subemendamento Gironda Veraldi 0.2.61.2, che non è stato posto in votazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, il collega Pisapia ha già anticipato le medesime valutazioni circa l'emendamento Gironda Veraldi 2.70, che, in effetti, è composto di due parti.

La prima parte, per il vero, estende troppo l'area dell'insindacabilità, chiamando ad una improbabile e difficilissima *probatio diabolica* nella dimostrazione che l'espressione non sia riconducibile alla funzione parlamentare. Quindi, esprimiamo un orientamento contrario.

La seconda parte, però, mette in evidenza una questione che esiste e che, per il vero, stiamo affrontando anche in sede di regolamento, nell'ambito della Giunta per le autorizzazioni. Mi riferisco al fatto che le espressioni, comunque di per sé lesive dell'altrui reputazione, salvo che non siano strettamente e rigorosamente pertinenti alla funzione parlamentare, non siano scriminate, vale a dire non siano soggette ad insindacabilità. E questa è una giusta preoccupazione, perché non è con il turpiloquio che si magnifica l'esercizio della funzione parlamentare.

Ciò detto, credo — ma questa è una valutazione di ordine tecnico che rimetto anche ai colleghi e al relatore — che la votazione per parti separate non sia tecnicamente possibile. Nel complesso, ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mormino. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO. Signor Presidente, condivido l'orientamento che è stato indicato dal collega Pisapia, anche se mi rendo conto che lo scorporo della seconda parte dalla prima creerebbe un certo problema di coordinamento in relazione all'effetto dell'intervento modificativo sull'articolo 2.

Tuttavia, sono dell'opinione che una segnalazione di opportunità, relativamente all'inserimento di una limitazione nella manifestazione delle opinioni, che attenga alla forma di questa manifestazione, sia un atteggiamento assolutamente saggio, prudente, corretto e, secondo la mia opinione, anche emblematico. Vi confesso francamente che la mia presenza da novizio in quest'Assemblea già mi pone in una situazione di grande imbarazzo e di difficoltà per quello che avviene all'interno dell'aula, nel senso che spesso assistiamo all'uso di termini, di riferimenti, di aggettivazioni, di attribuzioni che vanno al di là della critica politica e determinano una lesione del prestigio personale e dell'immagine. Pertanto, dare un segnale sarebbe importante.

Capisco che il rigore nella valutazione dei comportamenti sia e possa essere un fatto interno, affidato al regolamento dell'Assemblea. Però, mi preoccupa — ed ecco perché sono favorevole a questo indirizzo — che lo stesso tipo di manifestazione, compiuta all'esterno dell'Assemblea, possa non trovare una censura che sia pertinente ed efficace ai fini della tutela dell'immagine personale e dell'onorabilità del soggetto passivo. Sono favorevole e sarei favorevole, per la verità, alla votazione dell'intero emendamento, anche con le difficoltà della prova contraria: per quanto certamente difficile da applicare, ritengo consenta una maggiore garanzia. Se l'emendamento non dovesse essere votato per intero, sono favorevole alla seconda parte.

PRESIDENTE. In base al regolamento, il requisito per poter votare per parti

separate è che qualunque testo, isolato dagli altri, mantenga un significato logico ed un valore normativo. Ora, mi pare che, anche separate, le due frasi mantengano un significato logico ed un valore normativo, per cui l'emendamento Gironda Veraldi 2.70 si può votare per parti separate. Lo dico dal punto di vista regolamentare puro.

SERGIO COLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, volevo intervenire sull'ordine dei lavori, proprio su questo punto, ossia sulla proposta di votare per parti separate. Mi pare che abbia il diritto di farlo in questo senso.

Io ritengo non si possa assolutamente votare per parti separate, perché l'intenzione del proponente — che purtroppo non è qui presente — emerge in una maniera chiarissima dall'inizio del secondo periodo, laddove si dice: « Non costituiscono comunque esercizio della funzione » — parlamentare — « le espressioni che, per i modi ed i termini usati, siano di per sé lesive dell'altrui reputazione, salvo che le stesse siano rigorosamente pertinenti ed utili in relazione al tema oggetto dell'intervento ». In altre parole, quale è il discorso che fa il collega Gironda Veraldi? In ogni caso, vi è insindacabilità o possibilità di insindacabilità in relazione alle opinioni di carattere politico ovunque rese dai membri del Parlamento nell'esercizio della loro funzione, che è tale fino a prova contraria. Non voglio replicare a quanto detto dall'onorevole Pisapia, ma non sarebbe assolutamente una *probatio diabolica*, perché se io sto in una riunione di condominio non posso assolutamente parlare o intervenire da parlamentare; se partecipo ad un'assemblea di una società è chiaro che non intervengo da parlamentare. La funzione è tale, fino a prova contraria: la prova contraria non è *probatio diabolica*, ma può essere assolutamente individuata con agevolezza.

Il discorso è connesso perché il collega Gironda Veraldi dice che questa prova contraria, in ogni caso, è *in re ipsa* nel momento in cui le espressioni ingiuriose vadano al di là del discorso di carattere politico che quindi rientra nell'ambito della insindacabilità, salvo che — ecco l'eccezione, il ritorno nell'ambito della funzione parlamentare — queste espressioni calunniose, ingiuriose o diffamatorie facciano parte di quel discorso. D'altronde, altrimenti facendo, perché parleremmo di immunità in relazione a reati di opinione, se non si compiono i reati di opinione? Se si impone il criterio che i reati di opinione non vengano proprio in discussione, allora l'articolo 68 lo cancelliamo. Intanto, l'articolo 68 esiste in relazione ai reati di opinione in quanto vi siano dei reati di opinione commessi da un parlamentare. Mi pare che il discorso sia così chiaro.

Pertanto, è giusto quanto dicevamo prima, ossia che se in ogni caso queste espressioni siano sconvenienti, esagerate, allora il regolamento prevede un provvedimento disciplinare nei confronti di chi le pone in essere. Tuttavia, la base è questa, per cui noi discutiamo dell'articolo 68 in quanto vi sono dei reati di opinione commessi da un parlamentare e dobbiamo verificare se vi sia o meno copertura con l'insindacabilità. Mi sembra che il discorso che stiamo facendo sia fuorviante e non rientri nell'ambito della logica dell'articolo 68.

PRESIDENTE. Onorevole Cola, non spetta alla Presidenza discettare su quali siano le autentiche intenzioni del proponente o di chi ha fatto proprio l'emendamento. Tuttavia, tecnicamente, valutando il testo dell'articolo 2 e l'aggiunta del secondo comma operata da questo emendamento, il testo normativo reggerebbe.

NICOLÒ CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, abbiamo già parlato del tema. Comunque, le do facoltà di intervenire.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, intervengo soltanto per far osservare, dal punto di vista lessicale, che nella parte che si vuole mettere in votazione in maniera separata, la seconda parte, c'è un avverbio che dice « comunque »: questo avverbio, di fatto, determina un collegamento con la prima parte. Del resto, diventerebbe norma di legge una disposizione che appunto recita « non costituiscono comunque ».

Questo avverbio « comunque » dovrebbe essere espunto per mantenere una logica, un'identità. A nostro modesto parere il suo mantenimento determina il collegamento con la prima parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, naturalmente questa sua osservazione potrebbe essere accolta nell'ambito del coordinamento formale. In ogni caso, se lei legge attentamente il testo, quest'ultimo regge anche con l'avverbio « comunque » al quale lei faceva riferimento.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'emendamento Gironda Veraldi 2.70, fatta propria dal gruppo di Alleanza nazionale, fino alle parole « fino a prova contraria », non accettata dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti .....	407
Votanti .....	405
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	203
Hanno votato sì .....	74
Hanno votato no ..	331).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte dell'emendamento Gironda Veraldi 2.70, fatta propria dal gruppo di Alleanza nazionale, non accettata dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti .....	407
Votanti .....	253
Astenuti .....	154
Maggioranza .....	127
Hanno votato sì .....	21
Hanno votato no ..	232).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.98 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti .....	409
Votanti .....	408
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	205
Hanno votato sì .....	405
Hanno votato no ..	3).

Passiamo all'emendamento Fanfani 2.75.

Chiedo all'onorevole Fanfani se acceda all'invito al ritiro.

GIUSEPPE FANFANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Pisapia 2.82.

Chiedo all'onorevole Pisapia se acceda all'invito al ritiro.

GIULIANO PISAPIA. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, apprezzo il parere favorevole espresso dai

relatori sul mio emendamento 2.84 ma volevo svolgere solamente una riflessione riguardo la differenza tra i miei due emendamenti 2.82 e 2.84. In uno si prevede l'introduzione della parola « connessa », mentre il mio emendamento 2.82 prevede la sostituzione della parola « riconducibile » con le parole « funzionalmente connessa ». A questo proposito vorrei ricordare che la Corte europea dei diritti dell'uomo, in una recente decisione relativa ad un rapporto con lo Stato italiano, difendendo profondamente e con forza l'istituto dell'immunità parlamentare ha però ricordato più volte – in due precise occasioni – che vi deve essere una connessione funzionale tra l'attività svolta all'esterno del Parlamento e quella svolta all'interno dello stesso affinché questa possa essere considerata insindacabile.

Vorrei anche ricordare che nei vari conflitti di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale tra Camera dei deputati – o Senato della Repubblica – e magistratura, su un totale di quindici casi su venti (in cui la Corte è entrata nel merito) quest'ultima ha annullato le deliberazioni della Camera dei deputati e solo nei restanti cinque casi ha respinto il ricorso. Ciò proprio perché nelle dichiarazioni del parlamentare rese al di fuori del Parlamento non vi era una connessione funzionale con l'attività parlamentare.

Affinché rimanga agli atti, faccio riferimento alla decisione della Corte costituzionale del 17 gennaio 2000. Questa Corte ha già più volte sottolineato che la prerogativa – è giusto che si parli di prerogativa e non di privilegio – di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attività svolte nella qualità di membro della Camera. È presente anche un richiamo alle sentenze n. 375 del 1997, n. 289 del 1998, nn. 329 e 417 del 1999.

Ancora più recentemente, il 20 giugno 2002, la Corte costituzionale ha ripetuto, richiamando precedenti decisioni che, ai fini della sussistenza del nesso con le

funzioni parlamentari, è necessario che vi sia quanto meno una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di quest'ultimo. È chiarissimo il collegamento con le funzioni, la connessione con le funzioni parlamentari. Anche in tal caso, vi è un certo richiamo giurisprudenziale recentissimo (mi riferisco, in particolare, alle sentenze nn. 79 del 2002, 28 del 2001 e 137 del 2001). Credo che, per metterci al riparo da un'eventuale censura di incostituzionalità, forse sarebbe meglio approvare l'emendamento in esame che poi è poco più preciso rispetto a quello sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole. Chiedo, pertanto, l'approvazione dell'emendamento 2.82 che reca la mia prima firma.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI MANTINI.** Signor Presidente, il collega Pisapia ha esposto argomenti assolutamente condivisibili. Ho già citato anch'io il precedente della Corte di giustizia europea per i diritti dell'uomo (decisione del 30 gennaio del 2001); non vi è dubbio che dalla medesima così come da tutto l'orientamento consolidato della Corte costituzionale italiana emerge la conclusione, assolutamente da tener ferma, che l'insindacabilità sia connessa con l'esercizio della funzione parlamentare e non costituisca, viceversa, una prerogativa del singolo parlamentare né un privilegio del parlamentare stesso.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE**  
**PIER FERDINANDO CASINI** (ore 11,05)

**PIERLUIGI MANTINI.** Ciò detto, vorrei far notare al collega Pisapia, anche per una riflessione comune, che il successivo emendamento 2.84 che reca la sua prima firma e sul quale è stato espresso parere favorevole dalle Commissioni, è teso a

sostituire la parola « riconducibile » con la parola « connessa », talché il testo risulterebbe del seguente tenore: « (...) ogni altra attività (...) connessa alla funzione di parlamentare (...) ». È, pertanto, necessario ripetere l'espressione « funzionalmente connessa » alla funzione di parlamentare solo sulla base di questa che, direi, essere una tautologia o anche una cacofonia? Direi che si potrebbe soprassedere all'approvazione di tale emendamento, mentre si potrebbe approvare il successivo emendamento Pisapia 2.84.

**GIULIANO PISAPIA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIULIANO PISAPIA.** Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento Pisapia 2.82, mentre ritiro gli emendamenti 2.83 e 2.95 che recano la mia prima firma e gli emendamenti Mascia 2.85 e 2.86, di cui sono cofirmatario.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.82, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti .....	394
Votanti .....	316
Astenuti .....	78
Maggioranza .....	159
Hanno votato sì .....	81
Hanno votato no ..	235).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.84, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	422
<i>Votanti</i> .....	421
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	211
<i>Hanno votato sì</i> .....	378
<i>Hanno votato no</i> ..	43).

Passiamo all'emendamento Mascia 2.90. Chiedo al presentatore se acceda all'invito rivoltagli a ritirare il suo emendamento.

GRAZIELLA MASCIA. No, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, questa mattina è stato già sottolineato in diverse occasioni il fatto che stiamo discutendo di un testo teso a dare applicazione all'articolo 68 della Costituzione e, pertanto, spetta a noi decidere di circoscrivere, con riferimento in questo caso all'articolo 2, le attività, le prerogative riconosciute al parlamentare, la tutela garantita, la libertà di espressione del parlamentare stesso; come è stato più volte sottolineato dal collega Pisapia, si deve trattare di una tutela di opinioni direttamente collegate, connesse, funzionalmente connesse all'attività parlamentare. Con questo emendamento chiediamo che si scriva chiaramente nel testo che le attività espletate fuori dal Parlamento, quando sono autonomamente remunerate, non siano contemplate nell'insindacabilità.

Dovrebbe essere una cosa ovvia, ma è necessario prevederlo perché anche questo aspetto è stato oggetto, nel corso di questi anni, di un contenzioso, con diverse pronunce della Corte costituzionale. Vi è infatti una sentenza di merito del maggio 2000, che ricorda propriamente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Camera dei deputati, le dichiarazioni del deputato rese fuori dall'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, — in questo

caso si parlava di una trasmissione televisiva in cui il deputato era conduttore —, non possono essere ricondotte a tali funzioni e quindi oggetto della garanzia del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

La Corte aggiunge che solo nel caso in cui queste dichiarazioni possono essere qualificate propriamente come esercizio dell'attività parlamentare possono essere tutelate sulla base dell'articolo della Costituzione. Vi sono dunque sentenze di merito che sottolineano come vi debba essere una diversificazione di fondo non soltanto nella connessione diretta con la funzione parlamentare, ma anche nelle modalità in cui queste dichiarazioni si espongono.

Sempre su questo tema, più in generale, vi è un'altra sentenza della Corte che sottolinea come non vi siano solo problemi di merito, ma anche di metodo. Si tratta della sentenza del novembre del 2000.

Noi pensiamo che, essendo tale questione oggetto di un contenzioso, sia necessario che la legge chiarisca e specifichi la questione in modo da evitare che nel futuro si abbia ancora a discutere su tale materia.

Riteniamo quindi necessario aggiungere al comma che fissa tutte le attività tipiche da salvaguardare una misura in cui si non sono previste quelle autonomamente remunerate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento, nonché quella dell'intero gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo. Brevemente, vorrei esprimere un'opinione, anzi qualcosa di più, sulla quale chiedo l'attenzione dei colleghi. L'emendamento al nostro esame è importante anche perché in quest'Aula, già in un'altra occasione, è stato evidenziato come per chi presti attività professionale fuori dall'Aula possa persino accadere che si sottoscrivano contratti che siano legati

all'*audience* nel caso che si presti l'attività professionale con una televisione.

Chiedo ai colleghi: oggi per un vizio di mancanza di informazione o per un fatto negativo, ciò che conta in Tv è l'*audience*. Più *audience* si fa, meglio si risponde a certi criteri riguardanti l'interesse della Tv in quanto tale. Se esiste un contratto legato all'*audience*, noi assisteremo al fatto che per il parlamentare sarà possibile utilizzare le sue prerogative per svolgere un'attività, — dice questo parlamentare — connessa alla sua funzione, ma che potrà essere di diffamazione, di dilleggio; è una attività quindi che non ha nulla a che vedere con il nostro ruolo.

Vorrei poi ricordare un dato che considero paradossale: credo non sia accettabile per chi è parlamentare utilizzare la sua funzione per coprirsi quando esercita una certa attività legata ad un contratto; è un problema di dignità anche nostra e per questo chiedo di esprimere voto favorevole sull'emendamento al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.90, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	410
<i>Votanti</i> .....	409
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	205
<i>Hanno votato sì</i> .....	169
<i>Hanno votato no</i> ..	240).

Passiamo all'emendamento Sinisi 2.74.

Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.74, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	411
<i>Votanti</i> .....	410
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	206
<i>Hanno votato sì</i> .....	169
<i>Hanno votato no</i> ..	241).

Ricordo che gli emendamenti Bielli 2.11 e 2.13 sono stati ritirati.

Prendo atto che l'onorevole Palma non accede al ritiro del suo emendamento 2.62.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Palma 2.62, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	398
<i>Votanti</i> .....	397
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	199
<i>Hanno votato sì</i> .....	15
<i>Hanno votato no</i> ..	382).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 2.96. Onorevole Pisapia, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 2.96 ?

GIULIANO PISAPIA. No, signor Presidente e chiedo di parlare per una breve dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Con questo provvedimento si prevede che, nel caso in cui vi sia la richiesta di inviare gli atti alla Camera per valutare la sindacabilità o meno delle espressioni, il procedimento venga sospeso. In questo emendamento si chiede che, quanto meno per quanto riguarda gli altri imputati o gli altri indagati dello stesso procedimento, questo possa